

ALLEGATO "A" AL REP. N. 4452 E RACC. N.3348

STATUTO FONDAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE F.I.D.A.P.A. (Fondazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari) ETS"** in breve **"Fondazione FIDAPA ETS"**, Ente Filantropico.

REGISTRATO A:
ROMA IV
IL 22/10/2025
N. 33489
SERIE 1T

ART. 2 - SCOPO

La Fondazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017.

Scopo della Fondazione, che non ha fini di lucro, è quello di perseguire i fini statutari della International Federation of Business Professional Women. La Fondazione si adopererà per migliorare lo stato economico sociale delle donne nel lavoro, favorendo il loro ingresso e la loro integrazione in tutte le occupazioni, particolarmente in quelle non tradizionalmente femminili e a tutti i livelli della forza lavoro, perseguendo la promozione delle pari opportunità ex art. 5, punto w) della legge di riforma del terzo settore.

Promuoverà la cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza, della difesa non armata, e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ex art. 5, punto

v) Codice Terzo Settore.

Nel perseguimento di tali finalità, la Fondazione promuoverà:

- L'informazione, la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento continuo delle donne, per un reale accesso alle "pari opportunità" nella vita economica, professionale e sociale.

La Fondazione si propone di raggiungere gli scopi statutari mediante:

- L'istituzione di borse di studio e l'elargizione di contributi finanziari;

- La promozione di seminari e corsi di formazione anche presso Istituti qualificati;

- La promozione di corsi di riqualificazione, per donne che intendono riprendere il lavoro interrotto per impegni familiari;

- Il collegamento con altre Fondazioni aventi analoghi scopi;

- L'assunzione di qualunque altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dello scopo.

ART. 3 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Roma, via Piemonte n. 32.

Le sedi operative, in numero di cinque, sono istituite presso la residenza della Presidente pro-tempore e delle componenti del Consiglio di Amministrazione da individuare all'inizio di ogni quinquennio.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili, donazioni, eredità e legati provenienti da persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione potrà disporre:

- Della rendita dei frutti civili di beni di proprietà;
- Di ogni altra somma di denaro che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Per lo svolgimento della propria attività potrà reperire risorse principalmente da:

- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti;
- Attività di raccolta fondi;
- Promozione di adesioni di altri Enti pubblici e privati.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e sociali, come stabilito dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, nel pieno rispetto della normativa.

ART. 5 COMITATO SOCI SOSTENITORI E ADERENTI

A) E' costituito un Comitato di soci sostenitori e soci aderenti, aperto sia a persone fisiche che giuridiche private o

pubbliche.

Sono soci sostenitori coloro che sosterranno le attività della Fondazione con il versamento di una quota sociale annua pari o superiore ad € 100,00.

Sono soci aderenti i soggetti che, oltre a versare una quota annua pari o superiore ad € 50,00, metteranno a disposizione delle attività della Fondazione anche le loro competenze.

Per poter far parte del Comitato, bisogna presentare un'istanza, esclusivamente per via telematica, all'indirizzo di pec o di e-mail della Fondazione. La domanda dovrà essere corredata dal curriculum e i soci aderenti dovranno specificare quali sono le competenze che intendono erogare gratuitamente in favore della Fondazione.

Il CdA deciderà sull'ammissione o meno dei soci.

B) Al raggiungimento di un numero minimo di 50 soci, siano essi sostenitori o aderenti, su iniziativa del Presidente della Fondazione si procederà all'elezione in seno allo stesso comitato di un presidente, a cui è demandato il compito di convocare i soci per procedere democraticamente all'elezione di tre soci che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i quali, a pena di decadenza dalla nomina a componente del CDA, sono tenuti a versare il contributo di cui al punto a) per tutta la durata del loro mandato.

C) Del Comitato potranno fare parte anche gli altri componenti del CdA nominati dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni

caso, gli stessi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni del Comitato dei Soci, con diritto di voto nei casi di cui al punto B).

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente e il vice Presidente
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Tesoriere
- 4) Il Comitato dei Soci Sostenitori e Aderenti
- 5) L'Organo di Controllo, costituito da un componente effettivo e da uno supplente.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Dura in carica per 5 anni e può essere rieletto per altre due volte. Dopo il terzo incarico, il Presidente può essere rieletto dopo un periodo pari o superiore alla durata del mandato precedente.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione, con poteri di ordinaria amministrazione, incluso quello di nominare procuratori per singole incombenze, salvo la nomina di avvocati per azioni giudiziarie. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere e sorveglia l'andamento amministrativo della Fondazione.

ART. 8 - IL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti

un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di 7 membri che, alla scadenza, saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica e saranno scelti tra persone che abbiano, in qualche modo, illustrato, con la loro opera il mondo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza.

B) In caso in cui il Comitato di cui all'art. 5 raggiungerà il numero minimo di 50 componenti, al rinnovo del CdA in carica, avrà il diritto di eleggere 3 componenti del CdA e di conseguenza il CdA in carica, al suo rinnovo, nominerà solo 4 componenti.

Tutti i consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere rinominati (o rieletti nel caso di cui al precedente punto B) per altre due volte. Dopo la scadenza dell'eventuale triplo mandato, tutti i componenti del CdA potranno di nuovo farne parte allorché sia trascorso un periodo pari o superiore al precedente mandato.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione

In particolare:

a) approva i bilanci;

b) delibera i regolamenti;

c) delibera su accettazione di donazioni, lasciti, eredità, destinate ad accrescere il patrimonio;

d) nomina il Presidente, il Vice Presidente, Segretario, il Tesoriere, l'Organo di controllo,

e) delibera, con la maggioranza dei due terzi, su eventuali modifiche dello Statuto;

f) decide su affari che gli vengono sottoposti dagli altri organi della Fondazione;

g) fornisce le direttive circa i piani di lavoro della Fondazione ed i programmi della stessa;

h) delibera, in generale, su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione e, in particolare, per intentare azioni giudiziarie o resistere in giudizio;

i) può nominare un Comitato Scientifico a cui affidare determinate iniziative.

l) delibera sull'ammissione dei soci in seno al Comitato.

ART. 11 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prima della scadenza del quinquennio, che deve coincidere con il 5° anno solare, entro il 15 novembre, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina dei consiglieri secondo le modalità e termini di cui alle lettere A) e/o B) dell'art. 9.

Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera B) dell'art. 9, il CdA, sempre entro il 15 novembre del quinquen-

nio di scadenza del mandato, invita il Comitato, nella persona del Presidente, a procedere all'elezione dei tre consiglieri del CdA, che dovrà avvenire entro il successivo 15 dicembre, in modo che il nuovo CdA potrà assumere pienamente le sue funzioni all'inizio del nuovo quinquennio.

ART. 12 - CONVOCAZIONI E DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a mezzo e-mail almeno cinque giorni prima, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

In seduta straordinaria, si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

In casi di eccezionale urgenza, la convocazione potrà avvenire, sempre via e-mail, con preavviso di tre giorni.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora di una prima e di una seconda convocazione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno della prima, ma a non meno di un'ora di distanza.

In prima convocazione la seduta è valida solo se siano presenti la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni consigliere può farsi rappresentare da un altro consi-

gliere con delega scritta. Nessun consigliere può avere più di una delega.

In caso di urgenza e ogni qual volta si dovrà deliberare su un singolo affare, la deliberazione può essere assunta anche mediante consultazione telematica con la manifestazione di assenso o dissenso motivato, comunicata via e-mail.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e affianca il Presidente nel disbrigo delle pratiche amministrative.

Cura la stesura dei verbali delle riunioni e, in generale, ogni formalità necessaria per l'attività della Fondazione.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve possedere le competenze necessarie in materia contabile e finanziaria. Fa parte del Consiglio di Amministrazione e curerà la redazione del bilancio preventivo e consuntivo in conformità alle norme di legge ed in particolare all'art. 12 del D.Lgs n. 117/2017 e ogni formalità necessaria alla gestione dell'attività della Fondazione, affiancando il Presidente nelle operazioni contabili. L'incarico è gratuito, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato per altre due volte. Dopo la scadenza dell'eventuale terzo incarico, il Tesoriere può essere nominato allorché sia trascorso un periodo pari o superiore alla durata del precedente mandato. Il bilancio deve

contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, costituito da un componente effettivo e da un supplente, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgv n.117/2017, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica 5 anni e può essere rinominato per altre due volte. Dopo la scadenza dell'eventuale terzo incarico, può essere rinominato allorché sia trascorso un periodo pari o superiore alla durata del precedente mandato. Deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 17 - CONTABILITÀ

La contabilità della Fondazione deve essere tenuta in conformità alle norme di legge applicabili in materia a cura del Tesoriere.

ART. 18 - VERBALI

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico sul registro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina digitale.

ART. 19 - BENEFAATTORI

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei benefattori, nel quale sono iscritte, di diritto, le fondatrici di cui all'atto costitutivo. Vengono successivamente iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano effettuato elargizioni e/o donazioni, contribuendo così al perseguimento dei fini statutari.

ART. 20 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione o scioglimento da qualsiasi causa, tutti i beni saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, in favore di un Ente del Terzo Settore designato dal Consiglio di Amministrazione in carica, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Qualora del patrimonio della Fondazione facciano parte beni immobili, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore tra i propri membri, che provveda alla vendita di tali beni, devolvendo il ricavato all'Ente designato.

ART. 21 - GRATUITÀ CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite.

I consiglieri e l'Organo di Controllo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni degli organi statutari secondo le modalità e termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi applicabili in materia.

ART. 23 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

Le modifiche apportate saranno immediatamente esecutive alla sottoscrizione dell'atto pubblico e, qualora, per qualsiasi motivo, ne fosse differita la decorrenza, il rinnovo del CdA non avverrà entro il termine stabilito dall'art. 11, ma entro il nuovo termine, con eventuale prorogatio della durata del mandato dei consiglieri in carica.

La disposizione di cui all'art. 9, u.c., e all'art. 15 hanno efficacia retroattiva, nel senso che i mandati precedenti, espliciti rispettivamente dai consiglieri in carica e dall'organo di controllo, sono computabili per ogni componente nella durata complessiva ivi prevista.

La promozione della costituzione del Comitato dei Soci Sostenitori e Aderenti è affidata all'azione dei singoli componenti del CdA in carica e dalla sollecitazione che potrà essere messa in atto attraverso i canali di comunicazione social e

sul sito della Fondazione.

F.TO.: MARIA CANDIDA ELIA - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA

(Impronta del Sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n.89).

Certifico io sottoscritto Dott. Riccardo SCUCCIMARRA, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 26 maggio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico e rilasciata per uso fiscale della parte, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Roma, Via Nazionale n. 54, il 22/10/2025

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Scuccimarra.